


LA REGOLAZIONE TARIFFARIA LOCALE


ing. Stefano Santandrea (ATERSIR)

..Aspettando AEEG..

Le tariffe di depurazione dei reflui da attività produttive in Emilia Romagna: transizione dal metodo tariffario regionale DPGR 49/2006 ad un nuovo sistema di tariffazione nazionale



I GESTORI DEL S.I.I. NELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA



I GESTORI DEL S.I.I. NELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

	Gestore
ex ATO PIACENZA	IREN EMILIA SpA
ex ATO PARMA	Matilde Servizi srl
	IREN ACQUA GAS SpA
	MONTAGNA2000 SpA
	EMILIAMBIENTE SpA
ex ATO REGGIO EMILIA	IREN ACQUA GAS SpA
	AST srl
ex ATO MODENA	HERA SpA (***)
	AIMAG SpA (**)
	SORGEAQUA srl
ex ATO BOLOGNA	HERA SpA
	SORGEAQUA srl
ex ATO RAVENNA	HERA SpA
ex ATO FORLI'-CESENA	HERA SpA
ex ATO RIMINI	HERA SpA
ex ATO FERRARA	HERA SpA
	CADF SpA

- LE GESTIONI HERA ed IREN ESISTENTI SONO SOSTANZIALMENTE IN REGIME DI SALVAGUARDIA.
- CADF, SORGEA, EMILIAMBIENTE , MONTAGNA2000 E AST TOANO SONO DELLE GESTIONI IN HOUSE
- AIMAG GESTISCE IL S.I.I. CON UNA SOCIETA' MISTA DI PARTENARIATO PUBBLICO- PRIVATO
- I COMUNI DI MAIOLO, RIOLUNATO, PALANZANO , GRANAGLIONE, FANANO ED ALTRI, OPPONENDOSI ATTI DELIBERATIVI DELLE EX ATO, NON SONO STATI ASSORBITE NELLE GSTIONI DEL S.I.I. E OPERANO PERTANTO ANCORA CON GESTIONI IN ECONOMIA .

www.ravenna2014.it

ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA REGOLATORIO REGIONALE PRIMA DELLA LEGGE REGIONALE 23 DEL 32/12/2011 DI RIFORMA DELLE A.A.T.O.

- In EMILIA ROMAGNA esistevano 9 ENTI D'AMBITO su base PROVINCIALE che:
 - ✓ Stipulavano con i gestori LE CONVENZIONI DI REGOLAZIONE DEL S.I.I.
 - ✓ Pianificavano la TARIFFA del S.I.I. sulla base del MT R.E.R. su periodi di regolazione di 5 anni
 - ✓ Predisponavano I PIANI D'AMBITO fino alla scadenza del periodo di affidamento

- Le funzioni di governo del sistema regolatorio del S.I.I. a livello nazionale erano esercitate dal COVIRI che verificava i Piani d'Ambito proposti dagli Enti d'Ambito territoriali ed i relativi Piani Economico Finanziari e controllava la corretta applicazione da parte degli Enti d'Ambito del Metodo Tariffario Normalizzato e della normativa nazionale sulla regolazione del S.I.I. (D.LGS.152/2006)

- In tale contesto normativo la Regione Emilia Romagna, intendendo dotarsi di uno specifico strumento economico finalizzato a perseguire un uso sostenibile della risorsa idrica, nonché di conformarsi ai principi di cui all'art. 9 della direttiva 2000/60/CE, ha approvato con il **DPGR n. 49 del 2006** uno specifico metodo tariffario del servizio idrico integrato da applicare sul proprio territorio.
- Si fa osservare che l'art. 9 della direttiva 2000/60/CE prevede, in particolare, che gli Stati membri tengano conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, sulla base di un'analisi economica e secondo il principio “chi inquina paga”.

- Fra gli elementi principali che caratterizzavano il metodo tariffario regionale, differenziandolo rispetto a quello nazionale, c'era proprio la definizione di uno specifica modalità di calcolo della tariffa di fognatura e depurazione per gli scarichi delle attività produttive (ART 20).
- Il MTN nazionale, mai modificato dopo il DM 1/8/1996, non aveva mai implementato il principio del “chi inquina paga” superando i limiti la formulazione “storica” derivante dal DPR 24 maggio 1977 che, sotto questo profilo, non poteva che considerarsi inadeguato rispetto agli indirizzi più recenti della C.E.

$$T_2 = F_2 + \left[f_2 + dv + K_2 * \left(\frac{O_i}{O_f} * db + \frac{S_i}{S_f} * df \right) + da \right] * V$$

LA FORMULA REGIONALE PER LA TARIFFA DI DEPURAZIONE DEI REFLUI DA ATTIVITA' PRODUTTIVE

$$T = F + \left\{ f + dv + Kb \cdot \left(\frac{O_i}{O_f} \right) \cdot db + \left(\frac{S_i}{S_f} \right) \cdot df + \left(\frac{N_i}{N_f} \right) \cdot dn + \left(\frac{P_i}{P_f} \right) \cdot dp + dt + dd + da \right\} \cdot Vs$$

Corrispettivo di fognatura uguale al domestico

Si tiene in considerazione di ulteriori costi di depurazione (fosforo e azoto)

Contemplati anche i costi dei trattamenti terziari e di disinfezione

Non solo costi amministrativi ma anche "potenza depurativa impegnata"

Formula chiaramente definita


Sia i coefficienti di costo unitario (dv, db....) sia i valori qualitativi al denominatore (Of, Sf...) sono uguali per ATO o sub-ATO (bacino tariffario).

Tariffa per territorio e non per singolo impianto

- La formulazione regionale definiva le modalità di calcolo non solo dei parametri di costo già presenti nella formula del DPR 24/5/1977, ma anche di parametri legati ad ulteriori sostanze inquinanti; tali parametri, inoltre, venivano definiti in modo omogeneo per ambito territoriale o gestione e non erano più legati al singolo impianto di depurazione.
- Dato che la formulazione teneva in considerazione i costi associati alla depurazione delle diverse sostanze inquinanti contenute nello scarico della singola attività produttiva la tariffa risultava maggiormente basata sulla caratterizzazione del refluo scaricato e, quindi tale da garantire il rispetto del principio “chi inquina paga”.
- Il DPGR 49/2006 prevedeva una graduale applicazione della nuova formulazione in sostituzione di quella esistente in 5 anni e nella maggior parte dei vecchi ambiti territoriali il processo avviato nel 2008 ha avuto termine nel 2012. Solo nelle provincie di Modena e Reggio Emilia il processo di messa a regime del nuovo metodo è ancora in itinere

Il Sistema Regolatorio regionale ha subito una radicale evoluzione a partire dal 2012 per effetto di

1. Entrata in vigore della L.R. 23 DEL 32/12/2011 di riforma delle A.A.T.O. che ha determinato la soppressione delle ATO preesistenti e la nascita di un unico Ente d'Ambito a livello regionale: ATERSIR
2. Operatività di A.E.E.G. quale SOGGETTO REGOLATORE NAZIONALE (D.L. 201/2011 art.21 e dal DPCM 20/07/2012)



- **AEEGSI** nel rispetto delle competenze assegnate dal DPCM 20/07/2012, ha approvato il **M.T.T.** (metodo tariffario transitorio) con delibera 585/2012 e s.m.i. per l'aggiornamento tariffario 2012-2013 ed il **M.T.I.** (metodo tariffario idrico) con delibera 643/2013 per l'aggiornamento tariffario 2014-2015. Ha approvato con le stesse deliberazioni i criteri per l'aggiornamento dei Piani Economico Finanziari in coerenza con la nuova metodologia regolatoria. Competenza specifica di AEEG è la deliberazione definitiva delle proposte tariffarie predisposte dagli Enti d'Ambito Territoriali nel rispetto della metodologia definita dal MTT e dal MTI.
- **ATERSIR** (Ente d'Ambito della Regione Emilia Romagna) costituito dal 1/1/2012, ma di fatto operativo dal 1/9/2012, in applicazione del MTT e del MTI ha predisposto la proposta di aggiornamento tariffario 2012-2013 e 2014-2015. Nell'ambito dei suddetti procedimenti istruttori ATERSIR ha anche proceduto all'aggiornamento dei Piani Economico Finanziari fino alla scadenza dei periodi di affidamento delle gestioni.

- **AEEGSI**, con la definizione del **M.T.T.**, ha sostanzialmente elaborato una metodologia per il calcolo di coefficienti moltiplicativi (teta) da applicare alle strutture tariffarie esistenti nei rispettivi bacini tariffari (tariffe unitarie 2012 preAEEG), senza intervenire sulle articolazioni tariffarie e senza preoccuparsi di affrontare la tematica delle tariffe di depurazione delle acque reflue da attività produttive.
- **AEEGSI**, con l'approvazione del **M.T.I.**, ha invece fornito criteri omogenei a livello nazionale per modificare le strutture tariffarie del servizio acquedotto e del servizio fognatura e depurazione delle utenze domestiche ed assimilabili, ma ancora una volta non è effettivamente entrato nel merito della complessa materia della tariffazione delle acque reflue da attività produttive.

- In effetti all'articolo 11 dell'allegato A della delibera 643 (MTI), l'Autorità ha ritenuto di formulare esplicitamente nel vincolo dei ricavi i costi ambientali e della risorsa a partire dal 2015, prevedendo fin da subito una specifica componente di costo attinente a tali tipologie, al fine di ottemperare a quanto disposto all'art. 9 della direttiva 2000/60/CE in materia di politiche europee dei prezzi dell'acqua, nelle more della definizione di una disciplina organica nazionale;
- contestualmente, in ordine ai corrispettivi tariffari da applicarsi agli utenti, al comma 35.4 del menzionato allegato A, l'Autorità ha rimandato a successivo provvedimento l'individuazione della quota parte di costi ambientali e della risorsa riconducibili all'uso industriale riconosciuti nel vincolo dei ricavi e pertanto allocabili a tale tipologia di utenti in ossequio al principio "chi inquina paga";

- Questo tipo di approccio ha per ora implicitamente consentito di considerare ammissibile il mantenimento in vigore delle formule di tariffazione preesistenti presso tutti gli Enti d'Ambito Territoriali anche per il servizio di depurazione delle acque reflue produttive (almeno fino all'assunzione da parte dell'Autorità nazionale di specifiche determinazioni sulla materia). Ciò vale evidentemente anche per la metodologia tariffaria approvata dalla regione Emilia Romagna con il DPGR 49/2006.
- In tale contesto l'applicazione del MTT e del MTI si è tradotta nella semplice applicazione dei coefficienti moltiplicatori teta alle componenti di costo unitarie presenti nelle precedenti formule tariffarie.
- Altra conseguenza implicitamente derivante dalla mancata assunzione di specifiche deliberazioni in materia da parte di AEEG ed al fatto che l'Autorità non ha esplicitamente dichiarato decadute le normative locali è che sono restati per ora di competenza degli Enti d'Ambito Territoriali le determinazioni in merito ai parametri qualitativi che sono presenti nella formula di tariffazione: Of, Sf, Nf, Pf e che sono legati più specificamente alle forme di regolazione vigenti in ambito locale.

PROBLEMATICA SPECIFICA DEL DPGR 49/2006

- Nei bacini tariffari dove non si era ancora completato nel 2012 il processo di graduale applicazione della nuova formula di tariffazione definito dal DPGR 49/2006, ATERSIR (previo parere favorevole di AEEG) ha ritenuto quindi di procedere al completamento del processo di transizione alla formula di tariffazione dell'art.20 del DPGR49/2006.
- Pertanto ancora per il 2013 e 2014 si avrà una contemporanea applicazione delle formule del DPR 1977 e del DPGR 49/2006 (nelle % definite dall'art 23 “disposizioni transitorie del DPGR”) e che i coefficienti di aggiornamento tariffario $teta$ si applicheranno alle componenti di costo unitarie di entrambe le formule tariffarie.

PROBLEMATICHE INCONTRATE NELL'APPLICAZIONE DEL METODO REGIONALE

- Complessità nella taratura dei parametri medi di bacino Of. Sf, Nf,... dv, db, df, dt, ...;
- Si è rilevata la necessità da parte dei gestori di rivedere la definizione di alcuni parametri qualitativi (per es. Azoto Totale invece del solo Azoto Ammoniacale previsto dall'attuale formulazione)
- Difficoltà applicative nella definizione di un parametro quota fissa effettivamente legato alle caratteristiche potenziali del refluo aziendale. Il Metodo Regionale prevede in linea di principio una quantificazione legata alla potenza depurativa impegnata: questa a sua volta sarebbe valutabile solo in presenza di specifiche convenzioni tra gestori ed utenti che fissino i valore massimi dei carichi inquinanti ed idraulici su base giornaliera (molti gestori non hanno tutt'ora stipulato convenzioni finalizzate a formalizzare quegli specifici aspetti e le autorizzazioni integrate ambientali non fissano limiti effettivamente applicabili in tal senso). Il DPGR 49/2006 consente comunque una definizione semplificativa di tale parametro basata su dati di consuntivo dello scarico (portata scaricata annuale) più che su dati "potenziali". Così in effetti non si coglie pienamente lo spirito del metodo regionale.

PROBLEMATICHE INCONTRATE NELL'APPLICAZIONE DEL METODO REGIONALE

- La messa a regime di un sistema di tariffazione omogeneo a livello di bacino tariffario (ex ATO) ha comunque determinato una diversa distribuzione dei carichi tariffari sulle aziende rispetto alla precedente situazione. La nuova metodologia pur basata su principi di equità (una stessa tipologia di refluò è soggetta alla stessa tariffa senza differenze dipendenti dal depuratore dove i reflui vengono recapitati) ha prodotto in alcuni casi una forte discontinuità nel livello di tariffazione, solo parzialmente compensata dal processo di graduale applicazione (i reflui da allevamenti suinicoli sono stati particolarmente interessati al problema).
- In alcuni casi questi aspetti hanno ulteriormente complicato il procedimento di taratura iniziale dei parametri medi di bacino al fine di ricercare il migliore equilibrio possibile tra tutte le utenze (caso del bacino tariffario modenese): in tale transizione si è comunque dovuto tenere conto del vincolo relativo al rispetto delle condizioni di isorivavo da garantire al gestore per il fatturato complessivo del servizio di depurazione.

- In tale contesto come si sta muovendo l'AEEGSI?
- Con delibera 87/2014/R/idr del 27/2/2014 AEEGSI ha avviato il procedimento per l'adozione di provvedimenti per la definizione delle tariffe di collettamento e depurazione dei reflui industriali autorizzati in pubblica fognatura

in premessa la delibera richiama i seguenti riferimenti normativi:

- Direttiva 91/271/CE che fissa obiettivi che gli stati membri devono perseguire nel settore fognario e depurativo per la tutela ambientale
- Sentenza della Corte di Giustizia europea del 12/07/2012 che ha accertato specifiche inadempienze dell'Italia rispetto agli obiettivi fissati dalla suddetta direttiva
- Direttiva 2000/60/CE che stabilisce il principio del pieno recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi ambientali, secondo il principio "chi inquina paga"
- Comunicazione COM(2000)477 che sottolinea che la tariffazione dei S.I. è il mezzo per garantire un uso più sostenibile della risorsa idrica, considerando che una opportuna tariffazione spinge a ridurre l'inquinamento e ad utilizzare nel modo più efficiente le risorse idriche

- Gli obiettivi generali che in tale procedimento AEEG intende perseguire anche alla luce dell'evoluzione del quadro normativo comunitario e nazionale sono esattamente delineati al punto 4 della delibera:
 - a. garantire che le tariffe del servizio riflettano i relativi costi, anche al fine di eliminare le distorsioni sullo sviluppo efficiente delle infrastrutture di fognatura e depurazione, tenendo conto delle tecnologie di ultima generazione, e al contempo promuovere la diffusione del servizio sul territorio nazionale in ottemperanza alle previsioni comunitarie;
 - b. promuovere l'utilizzo razionale e sostenibile delle risorse idriche, anche nel ruolo di corpo idrico recettore dei reflui, in un'ottica inter-generazionale;
 - c. prevenire distorsioni e disallineamenti tariffari all'interno di medesimi ambiti territoriali;
 - d. dare corretti segnali di prezzo che consentano un accesso al servizio che garantisca la più efficiente allocazione di costo;
 - e. rispettare i principi della chiarezza e semplicità, di informazione e trasparenza verso gli utenti;

La delibera prevede infine che il procedimento si concluda entro il 31 dicembre 2014

GRAZIE PER L'ATTENZIONE